

s'ha da Caio nella *l. 1. ff. de his, qui sui, vel alieni juris sunt*, dove son queste parole: *Hoc tempore nullis hominibus, qui sub Imperio Romano sunt, licet supra modum, & sine causa Legibus cognita in Servos suos sœvire. Nam ex Constitutione Divi Antonini, qui sine causa Servum suum occiderit, non minus puniri jubetur, quam qui alienum Servum occiderit*. Più efficacemente ancora a questa crudeltà rimediò il primo Imperadore Cristiano, cioè Costantino M. il quale in una Legge riferita nel Lib. IX. Tit. 12. del Codice Teodosiano dichiarò reo di omicidio chiunque volontariamente uccidesse un suo Servo. Fra le Leggi de gli Ateniesi rapportate da Samuele Petit nel suo Comment. v'ha questa: *Servis jus esto Dominos iniquos adigere, ut se vendant humanioribus*. Anche nelle Leggi Romane del Codice di Giustiniano, e specialmente alla *l. Si Dominus ff. de his qui sui &c.* il Padron crudele viene obbligato a vendere il Servo. Contuttociò si sa, che i Greci più che i Romani esercitavano maggiore umanità verso i loro Schiavi: il che non è di molto onore a i Romani antichi. Succedero ad essi nel dominio d'Italia le Nazioni mosse dal più freddo Settentrione. Erano gente barbara, non si può negare; pure per quel che riguarda i Servi, eran essi trattati con più umanità da i Padroni. *Verberare Servum, ac vinculis, & opere (forse compede) coercere, rarum. Occidere solent, non disciplina, & severitate, sed impetu, & ira ut inimicum, nisi quod impune*. Così scriveva Tacito de' Germani del suo tempo. Ma da che la Religion Cristiana venne ad ammansar gli uomini, e a predicare la Divina Legge della Carità, più mansuetudine si cominciò ad esercitar verso i Servi. In più Concilj si truova decretato, *Excommunicationi, vel pœnitentiæ biennii esse subjiendum, qui Servum proprium, sine conscientia Judicis occiderit*. Nè era permesso, se un Servo si rifugiava nella Chiesa, l'extraerlo subito per forza, come ordinò il Re Liutprando nel Lib. VI. Legge 90. In tal caso o i Preti, o i Ministri della Giustizia s'interponevano per ottener perdono e pace al misero presso il Padrone. E se uno Schiavo, o sia Servo se ne fuggisse, & *eum Dominus sequutus invitasset in pace, ut redderetur in gratia, & postea Dominus pro ipsa culpa in eum vindictam dedisset*: era condannato alla pena di venti soldi d'oro.

PER altro come al tempo de' Romani, così a quello de i barbari, si vendevano i Servi, e le Serve a guisa de' buoi, e de' cavalli; e nella stessa guisa che il venditore del Cavallo lo mantiene non difettoso per certi mali, altrettanto facevano i venditori de gli Uomini. Cioè diceano di consegnargli quel Servo *non fugitivum, non ladivum* (cioè non soggetto al mal caduco) *nec ullum vitium in se habentem, sive mente, & corpore sanum*. Secondo la Legge 16. e 72. di Carlo Magno fu prescritto, *ne mancipia venderentur, nisi in præsentia Episcopi, vel Comitum, aut Archidiaconi, & Centenarii, aut Vicecomitis &c. aut ante bene nota testimonia*. Saggio Editto, primieramente affinchè non si vendessero Servi a persone stranie-